SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1977

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » **(874)** (*D'iniziativa dei deputati Scalfaro ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 297, 298
DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti* 297
GUSSO (*DC*) 298
SGHERRI (*PCI*) 298

La seduta ha inizio alle ore 9,40

AVELLONE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (874), d'iniziativa dei deputati Scalfaro ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Seguito della discussione e approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 », già approvato dalla Camera dei deputati.

La parola al rappresentante del Governo, che si era impegnato a fornire chiarimenti in merito al disegno di legge.

DEGAN, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* In ottemperanza a quanto chie-

sto dalla Commissione e dal Presidente circa i contatti con la Regione Piemonte, comunico che un telegramma pervenutomi dal vicepresidente della Giunta regionale rende noto che, con riferimento al disegno di legge in discussione, concernente la ferrovia Domodossola-confine svizzero, si conferma l'indirizzo della Giunta della Regione Piemonte di non chiedere la delega delle funzioni amministrative per la ferrovia citata, dato il suo carattere internazionale.

Spero che questa precisazione consenta il varo definitivo del disegno di legge.

S G H E R R I . Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge e do atto al Governo della tempestività con cui ha dato riscontro alla richiesta di interpellare la Regione interessata per quanto riguarda la gestione della ferrovia in questione.

G U S S O . Preannuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero sulla base della convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro dei trasporti potrà concedere per l'esercizio della ferrovia stessa, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'intero sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1978. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo numero 1654 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il 1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.

È approvato.

Art. 2.

Qualora entro il 30 giugno 1978 non si sia proceduto alla definizione dell'assetto generale del sistema delle ferrovie in concessione secondo i decreti delegati di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, il Governo inizierà le procedure per il riscatto anticipato della ferrovia Domodossola-confine svizzero a norma dell'articolo 191 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato ad assumere, dalla data in cui il riscatto diverrà operativo ai sensi dell'articolo 193 del testo unico sopracitato, la gestione della ferrovia Domodossola-confine svizzero ed a provvedervi direttamente a mezzo di un Commissario nominato dal Ministro dei trasporti.

Alla determinazione dell'indennità di riscatto si provvede secondo i criteri indicati dall'articolo 14, comma quarto e seguenti della convenzione stipulata il 27 maggio 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, approvata con regio decreto 8 giugno 1911, n. 708.

Il Commissario governativo è altresì autorizzato ad esercitare i servizi automobilistici integrativi o sussidiari della ferrovia attualmente svolti dalla Società concessionaria, ove concessi dalla regione Piemonte.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 9,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI